SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

L'anno duemiladodici, il giorno del mese di, in Napoli
presso la sede dell'Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A. (A.R.I.N.), tra:
l'Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A. (A.R.I.N.), con sede legale in
Napoli, alla Via Argine n. 929 (C.F. e P. I. 07679350632), in persona del
, nato a, il giorno, domiciliato
per la carica presso la sede legale dell'Azienda, in Napoli, alla Via Argine n
929 - C.F. e P. I. 07679350632;
ARIN o Azienda, da una parte
E
la Società (C.F
P.I, alla Via
, nella persona de
nato a, i
giorno, domiciliato per la carica presso la sede legale
dell'Impresa, in prosieguo denominata semplicemente Impresa o
appaltatore, dall'altra parte.

PREMESSO CHE

- l'Azienda ha indetto una procedura aperta, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di assistenza alla manutenzione programmata e da guasto della rete idrica in servizio nella città di Napoli;
- l'importo complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed di un eventuale proroga annuale, è stato determinato in € 6.869.741,04 (euro seimilioniottocentosessantanovemilasettecentoquarantuno/04) oltre IVA, di cui € 303.321,02 (euro trecentotremilatrecento-

ventuno/02) per oneri della sicurezza esclusi, per la gestione dei rischi da interferenza.;

- la durata dell'appalto è stata stabilita in un anno dalla data di consegna dei lavori; sarà facoltà di A.R.I.N. concedere una eventuale proroga di durata annuale;
- la procedura di gara è stata esperita nei giorni, come si rileva dai relativi verbali, risultando, l'offerta presentata dall'Impresa, con un ribasso del% (....../..... per cento) sull'importo posto a base di gara, con esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- a conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e dell'iter autorizzativo all'uopo esperito, l'Azienda ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'Impresa;
- che l'Impresa risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione completa e sicura dei lavori appaltati, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., artt. 26 e 90 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e secondo quanto riportato nell'autocertificazione sottoscritta dall'Impresa del 10/01/2011.

Tutto ciò premesso e richiamato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa

La narrativa che precede - come pure gli atti e i documenti ivi richiamati - costituisce patto ed è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di assistenza alla manutenzione programmata e da guasto della rete idrica in servizio nella città di Napoli.

ART. 3 – Documenti che fanno parte del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale di Appalto (costituito da Foglio delle Condizioni e Specifiche Tecniche) e negli elaborati ad esso allegati (Elenco Prezzi, ITEC25 e Scheda "ripristini");
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e suoi allegati;
- dichiarazioni rese dall'Impresa in sede di gara, tra cui il Modello Gamma;
- l'offerta dell'Impresa;
- verbali di gara;
- Codice Etico A.R.I.N.
- Politica integrata ARIN per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro.

I documenti sopra elencati si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinunzia a qualsiasi contraria eccezione.

Il sig., quale legale responsabile dell'Impresa, dichiara pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di

aver preso visione e di avere piena conoscenza dello stato dei luoghi, delle caratteristiche tecniche delle forniture ed opere che andrà ad eseguire, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata e dagli elaborati alla stessa allegati. Egli dichiara altresì di essere pienamente consapevole dell'indispensabilità del rispetto, per l'intero corso del rapporto contrattuale, dei contenuti delle clausole sottoscritte nel modello Gamma allegato all'offerta presentata e dell'indispensabilità della sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara e che la violazione anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A tal fine, resta espressamente convenuto che l'Azienda ha facoltà di esercitare per l'intero corso del rapporto contrattuale i controlli e le verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti dell'appaltatore sia presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto e dichiarati in sede di gara.

Forma anche parte integrante e sostanziale del presente contratto il vigente Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000.

ART. 3 – Importo del contratto

L'importo contrattuale, al netto del ribasso del% (/							
per cento) offerto dall'Impresa, ammonta ad € (euro							
), oltre I.V.A., di cui € 151.660,51 (euro cento-							
cinquantunomilaseicentosessanta/51) per oneri della sicurezza esclusi non							
soggetti a ribasso ed €							

IVA per gli oneri per la sicurezza inclusi.

L'Azienda ha facoltà di variare in più o in meno tale importo nei limiti di un quinto, senza che l'Impresa possa trarne motivo per accampare pretese e/o chiedere compensi ulteriori.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, con l'utilizzo dei prezzi unitari indicati nell'Elenco Prezzi predisposto da ARIN, diminuiti del ribasso offerto, pari al% (............/... per cento), fatti salvi gli oneri per la sicurezza, sui quali non grava ribasso alcuno.

Art. 5 – Invariabilità del corrispettivo

L'Impresa dichiara che l'offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell'appalto contrattualmente convenuto è remunerativo e si intende da essa Impresa accettato a seguito di uno studio approfondito dell'appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto comprensivo di tutti gli obblighi oneri e rischi diretti e indiretti ad essa attribuiti dal presente contratto nonché dalle norme e dagli atti cui esso rinvia. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, c.c.

Art. 6 – Consegna dei lavori – Termini di esecuzione

La consegna delle attività sarà effettuata dalla Direzione Lavori ARIN con apposito verbale di consegna.

Nel giorno fissato dall'Azienda e comunicato all'appaltatore, questo dovrà inviare il proprio rappresentante qualificato per la firma del verbale di consegna; qualora egli non si presenti, l'Azienda assegnerà un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, potrà decidere di procedere alla consegna d'ufficio, ovvero di risolvere il presente contratto in danno

dell'appaltatore, incamerando il deposito cauzionale e riservandosi ogni azione a risarcimento del maggior danno.

La durata dei lavori, di cui al presente appalto è stabilita in un anno decorrente dalla data del verbale di consegna.

Alla scadenza, l'Azienda si riserva la facoltà di estendere l'efficacia del contatto di ulteriori dodici mesi, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite nel presente contratto, che l'Impresa si obbliga ad accettare.

È esclusa la possibilità di proroga tacita. Pertanto, a conclusione del periodo di proroga eventualmente concesso di ulteriori dodici mesi, oppure, in assenza della concessione della proroga, alla naturale scadenza del contratto (n. 1 anni dalla consegna), il contratto cesserà i suoi effetti senza bisogno di disdetta alcuna. A tal fine resta inteso che il potere di rappresentanza dell'Azienda in capo al responsabile di contratto è perentoriamente limitato all'ambito della scadenza naturale del contratto.

Art. 7 – Penali

Per eventuali infrazioni che dovesse commettere l'Impresa in corso di appalto si applicheranno le penali previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese, anche di sorveglianza, si procederà mediante riduzione dell'importo netto delle opere in corso di pagamento e con deduzione del conto finale ovvero, in caso di crediti insufficienti allo scopo, mediante escussione della fideiussione di cui all'art. 11, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo complessivo dei lavori. Nell'ipotesi di un ammontare della penale superiore

al 10% dell'importo dei lavori, l'Azienda risolverà il contratto per grave

inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior

danno.

Art. 8 – Disciplina dell'esecuzione dei lavori – Oneri a carico dell'Impresa

L'impresa deve eseguire i lavori in conformità del contratto, nonché degli

atti, dei documenti e delle norme cui esso rinvia e deve uniformarsi alle

istruzioni e prescrizioni che le siano comunicate dalla Direzione dei Lavori e

dal coordinatore della sicurezza.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le forniture già previsti dalla

documentazione elencata all'art. 3 che precede ed, in particolare, dal

capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, nonché quelli ad essa imposti

per legge o per regolamento.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Impresa

le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione dei cantieri;

b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena

e perfetta dei lavori;

c) custodia e conservazione delle opere fino al collaudo;

d) oneri di smaltimento.

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e

di regolamento.

L'Impresa, tramite un responsabile di cantiere, assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione dello stesso per le attività di propria

competenza. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del

responsabile di cantiere e del personale dell'Impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 9 - Responsabile del Procedimento - Direzione Lavori

Assumerà la conduzione	tecnica dei lavori, per conto dell'Impresa, il Si	ġ.
	e la direzione di cantiere sarà affidata al Si	ġ.
	Seguiranno i lavori per l'Azienda l'in	ıg.
, nella	qualità di Responsabile del Procedimento,	e
, qua	lle direttore dei lavori.	

Art. 10 - Modalità di pagamento

Non è dovuta	alcuna anticipazione.		
Il sig	, nella qu	ualità, dichiara che i pa	gamenti e le
transazioni re	lativi al presente appalt	o saranno effettuati con	l'utilizzo del
conto	corrente	identificato	dal
n			acceso presso
			,
nel rispetto:	della legge 136/2010,	come modificata dal l	D.L. 187 del
12/11/2010,	della Legge Regionale	n. 3 del 27/02/2007 e	del relativo
Regolamento	attuativo n. 7/2010, o	che il sig	. dichiara di
conoscere ed	accettare, anche in	riferimento alle cause	risolutive ivi

L'Azienda erogherà pagamenti in acconto, in corso d'opera, sulla base degli stati di avanzamento lavori redatti dal Direttore dei Lavori con cadenza bimestrale, indipendentemente dall'importo raggiunto.

contenute.

La fattura relativa ai certificati di pagamento emessi dal responsabile del procedimento inerenti i S.A.L. maturati verrà pagata a 90 (novanta) giorni dalla data della fattura fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell'Azienda della regolarità del D.U.R.C. dell'Impresa appaltatrice e delle eventuali ditte subappaltatrici.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per l'impresa appaltatrice di rivendicare interessi e/o ristori, la mancanza della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato D.U.R.C.).

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fideiussoria biennale di importo pari alla rata maggiorata degli interessi di legge e previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell'Azienda della regolarità del D.U.R.C. dell'Impresa appaltatrice e delle eventuali ditte subappaltatrici.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e/o del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c. Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente contratto saranno disciplinate ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

Art. 11 - Cauzione definitiva

L'Imp	oresa ha	costituito cauzione	e de	efinitiv	a a copertura	del m	ancato	od
inesat	to adem _l	oimento di tutte le o	bbl	igazior	ni del contratto	, ai sen	si dell	art.
113 del D.Lgs. n. 163/2006, a mezzo di, emessa								
dalla	Società	,	in	data		,	fino	alla
conco	rrenza	dell'importo	di	€			(euro
).						

Detta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'importo garantito, secondo le modalità indicate nel citato art. 113. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 113 del citato D.Lgs. 163/2006, non potrà darsi corso allo svincolo ed alla restituzione della parte residua della cauzione se non saranno trascorsi almeno dodici mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori, sempre che non sussistano cause ostative allo svincolo.

Qualora la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, l'Azienda potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della medesima. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 12 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'Impresa assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando e manlevando l'A.R.I.N. da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa.

È obbligo dell'Impresa adottare nell'esecuzione delle opere tutti i

provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi, sia negli spazi esterni sia nell'ambito degli edifici, nonché la sicurezza del transito. L'Impresa sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa delle opere, sia già esistenti che in corso di esecuzione, garantendo e manlevando espressamente l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 13 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'impresa appaltatrice si impegna a compiere i lavori oggetto del presente contratto con proprio personale regolarmente assunto da essa retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità.

Le parti si danno atto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dall'appaltatrice e/o comunque impiegato nell'esecuzione dell'appalto spetta in via esclusiva a quest'ultima, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell'A.R.I.N.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatrice di richiedere, salvo che

in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all'A.R.I.N.

L'Appaltatrice è obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del capitolato generale d'appalto.

L'impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le opere.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'impresa per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Azienda può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'impresa in esecuzione del contratto.

L'appaltatrice si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta

dell'A.R.I.N., le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto e a consentire in ogni momento all'A.R.I.N. o ai suoi delegati l'accesso alla documentazione contabile del lavoro.

L'inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell'A.R.I.N., l'automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 14 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Impresa dichiara che l'A.R.I.N. ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa a destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e/o da adottare in relazione alla propria attività.

L'A.R.I.N. assicura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed int., la propria cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente contratto.

Inoltre, ai fini di attuare il necessario coordinamento circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, l'A.R.I.N. e l'Impresa porranno in essere periodiche reciproche informative in materia, anche al fine di eliminare, qualora ricorra l'ipotesi, rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

L'Impresa ha consegnato all'A.R.I.N. il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del

cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Tale piano è considerato come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza. La Direzione Lavori e, qualora previsto, il Coordinatore per l'esecuzione vigileranno sull' osservanza del piano di sicurezza. L'impresa deve fornire tempestivamente ai soggetti preposti gli aggiornamenti del piano operativo di sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'appaltatore si impegna a consegnare a tutti i suoi lavoratori, impiegati nelle lavorazioni oggetto del presente contratto, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del nome o della ragione sociale dell'appaltatore stesso.

L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito l'appaltatore si assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito. In particolare l'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante dell'Impresa, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che tutte le attrezzature, macchine, utensili, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, e che introdurrà nei luoghi di lavoro A.R.I.N., rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Impresa solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità l'A.R.I.N. per quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo.

In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e/o di violazione da parte dell'Impresa di quanto previsto dai documenti di sicurezza (ITEC25, POS, PSC), accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda, quest'ultima ha facoltà di ordinare la immediata sospensione dei lavori e di intimare all'Impresa di provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora l'Impresa non ottemperi entro il termine previsto, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 15 – Cessione e Subappalto

E' vietata la cessione totale e parziale dell'appalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'A.R.I.N.

Il subappalto è concesso esclusivamente ai sensi degli artt. 118 del D.Lgs. 163/2006 e 170 del DPR 207/2010.

Il contratto di subappalto deve indicare, a pena di nullità, i costi per la sicurezza inerenti i lavori oggetto di subappalto, che non possono essere soggetti a ribasso.

L'appaltatore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica e professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e deve promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto. Qualora si verificassero

carenze e gravi inadempienze nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore resta responsabile in ordine alle verifiche poste a suo carico.

Il subappaltatore e il lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza del PSC - POS ed a fornire, qualora previsto, un piano operativo di sicurezza per quanto riguarda le opere di loro competenza, che dovrà essere validato dall'appaltatore.

L'appaltatore e, per suo tramite, il subappaltatore sono tenuti a trasmettere ai sensi dell'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all'Azienda, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia all'INPS, INAIL, Cassa edile ed Ispettorato del Lavoro, unitamente alla copia del piano di sicurezza, qualora previsto.

L'Azienda non provvede al pagamento diretto del subappaltatore. L'appaltatore dovrà comunicare all'azienda, al momento della fatturazione, che gli importi in pagamento si riferiscono a lavorazioni eseguite, in tutto o in parte, da subappaltatori, comunicando il loro nominativo.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell'Azienda, senza diritto per l'impresa appaltatrice di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata trasmissione, nei termini di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, della documentazione attestante il pagamento dei corrispettivi maturati dalle imprese subappaltatrici, ovvero la mancanza della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato D.U.R.C.) anche del subappaltatore.

In caso di eventuali subcontratti non qualificabili come subappalti ai sensi dell'art. 118 D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'Azienda il nome del subcontraente, l'importo del contratto

e l'oggetto delle attività affidate. L'appaltatore resta responsabile della verifica dell'idoneità tecnica e professionale dei subcontraenti.

Art. 16 – Regolare esecuzione e Collaudo

Qualora durante le necessarie visite per la certificazione della regolare esecuzione o predisposizione del collaudo venissero accertati difetti o mancanze, l'Impresa è tenuta ad eseguire tutti i lavori che gli saranno prescritti. Se non provvederà entro il termine assegnatogli, sarà passibile della penale per il ritardo e degli ulteriori danni causati, fatta comunque salva l'esecuzione d'ufficio.

L'Impresa deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo. Resta nella facoltà dell'azienda richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

Le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile (artt. 1453 e ss.) e dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici (artt. 135, 136 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). L'appaltatore conferma l'assunzione degli obblighi di cui ai menzionati articoli ed, in particolare, di quelli di cui all'art. 139 D.Lgs. n. 163/2006.

Le parti convengono inoltre, quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., che il contratto potrà essere dichiarato risolto dall'Azienda, con le conseguenze di cui al precedente comma, oltre che nelle ipotesi già previste in altri articoli del presente contratto, nei seguenti

ulteriori casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- esecuzione di lavori o provviste non rispondenti alle norme stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o in caso di mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide comminate dalla D.L., nei termini previsti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza agli obblighi contributivi e previdenziali relativi ai propri dipendenti impiegati nel cantiere;
- impiego di personale in cantiere non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria accertato con qualsiasi mezzo dall'Azienda e/o dagli Enti preposti;
- mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- in caso di gravi o ripetute violazioni di quanto previsto nel PSC POS da parte dell'Impresa, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda;
- qualora dovessero pervenire comunicazioni da parte delle Prefetture
 U.T.G. inerenti la sussistenza sul conto dell'Impresa di informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR n. 252/98;
- qualora l'appaltatore ometta di comunicare le eventuali variazioni relative ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto e/o degli

organismi societari.

• sospensione dei lavori da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;

• rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

• non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell'opera;

• perdita da parte dell'Impresa anche di uno soltanto dei requisiti generali

o speciali prescritti per l'esecuzione dei lavori e dichiarati in sede di

gara;

• qualora l'importo delle penali da irrogare sia superiore al 10%

dell'importo contrattuale;

• nei casi di cui ai successivi articoli 23 e 24.

Resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento degli eventuali danni

subiti.

In ogni caso, l'Azienda, in caso di negligenza e di imperizia nell'esecuzione

delle opere o quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la

buona riuscita, ha la facoltà di risolvere il contratto con decorrenza

anticipata, con diritto di liquidare, a suo insindacabile giudizio ed in

qualsiasi momento, le sole somme spettanti per opere o parte di esse

regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e di

addebitare all'Impresa il maggior onere che graverebbe alla Azienda

medesima per la stipula del nuovo contratto di completamento opere ed il

risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 18 – Spese contrattuali

L'Impresa riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico all'A.R.I.N. L'I.V.A. è a carico di quest'ultima.

Art. 19 – Riferimenti a leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici appalti di lavori.

Art. 20 – Domicilio

L'Impresa dichiara che per tutti gli atti relativi al presente appalto il proprio domicilio è in, alla

Art. 21 – Controversie

Salvo gli eventuali casi di deroga, contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l'A.R.I.N. e l'Impresa che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l'A.R.I.N. medesima si pronuncerà nel merito.

Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

Art. 22 – Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

L'appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'Azienda e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare, l'appaltatore si

impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a: a. eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; b. custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle Modalità di trattamento; c. assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d. conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; e. utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Legge; f. utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del lavoro reso, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi. L'appaltatore si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un

regime di pubblica conoscibilità. L'appaltatore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo.

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In caso di istanza degli interessati che coinvolga l'operato dell'appaltatore, questi si obbliga a fornire all'Azienda le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt. 145, 146 e 154 del Codice Privacy.

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e l'appaltatore, si evidenzia che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento. Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l'interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti o ai soci che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle

operazioni connesse alla gestione del presente contratto. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente contratto.

Art. 23 – Codice Etico e Politica per la Salute e la Sicurezza di ARIN

Il sig., nella qualità, dichiara di conoscere il Codice Etico adottato dall'Azienda e si impegna nei confronti di quest'ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in esso stabiliti. Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

Il sig., nella qualità, dichiara di aver preso visione e di conoscere la Politica per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro di ARIN.

Art. 24 – Clausola finale

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'Impresa assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa.

Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.

L'Impresa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

A.R.I.N. S.p.A.

L'Impresa